

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE STAMPA ONLINE

CAPITOLO 1

Natura dell'Associazione Nazionale della Stampa on Line

L'Associazione Nazionale della Stampa on Line è un ente che rappresenta editori di testate on line italiane a carattere locale, di seguito definita Associazione".

CAPITOLO 2

Obiettivi dell'Associazione

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha come scopo la tutela di tutti coloro che pubblicano su Internet prodotti editoriali secondo le norme previste nel presente regolamento e l'ottenimento del riconoscimento ufficiale a livello nazionale della figura e del ruolo dell'editore on line.

In particolare l'Associazione potrà svolgere la sua attività:

nella vigilanza dell'operato degli associati;

nella ricerca a favore degli associati di informazioni utili per l'ottenimento di fonti di finanziamento di ogni tipo;

nella stipula di accordi e/ o convenzioni con professionisti per la consulenza agli associati;

nell'organizzazione di convegni, dibattiti, studi, ricerche ed eventi di ogni genere al fine di raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili;

nella ricerca di mezzi idonei di tutela contro la concorrenza sleale praticata dai terzi o dagli associati esercitando opera conciliativa tra gli associati qualora insorgessero contrasti fra i medesimi;

valorizzare i prodotti editoriali degli associati, offrendo un maggior potere di rappresentanza nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

promuovere nuove opportunità di business a favore dei soggetti associati.

CAPITOLO 3

Sede dell'Associazione

L'Associazione ha la propria sede legale in via Albertini 9 ad Ancona. La sede operativa e la segreteria dell'Associazione sono situate presso la medesima sede.

CAPITOLO 4

Criteri di ammissione degli associati

L'Associazione riunisce prevalentemente imprenditori privati o gruppi editoriali:

il cui business sia rappresentato totalmente o in parte dall'attività delle testate giornalistiche che essi presiedono. Pertanto, non sono ammessi a far parte dell'associazione editori che possano essere identificati o assimilati in soggetti della Pubblica Amministrazione. Nel caso il Consiglio Direttivo riceva una proposta di associazione da parte di un editore la cui natura non corrisponda ai requisiti richiesti, esaminerà e valuterà tale proposta in sede di Consiglio.

che si riconoscano in un codice etico comune. L'Associazione si riconosce nel "codice etico di autoregolamentazione per i servizi Internet" visibile all'indirizzo: www.aiip.it/autoreg.html

CAPITOLO 5

Criteri di ammissione delle testate

Sono ammessi a far parte dell'Associazione gli editori la cui natura è specificata al Capitolo 4, e i cui prodotti editoriali soddisfino tutti i criteri di ammissione riportati di seguito:

Testata registrata: l'Associazione ritiene che la registrazione della testata da parte dell'editore sia il requisito primo da possedere per entrare a far parte dell'Associazione stessa, in quanto dimostra la volontà dell'editore di legittimare l'attività giornalistica svolta. L'editore deve, inoltre, provvedere, entro un anno, alla registrazione al ROC.

Testata esclusivamente telematica: l'Associazione rappresenta editori di testate che operano solo on line. Pertanto non sono ammessi supplementi o versioni telematiche di prodotti editoriali cartacei, a meno che tali versioni telematiche non possiedano una propria specificità nei contenuti, e non sia stata predisposta

una redazione apposita. Allo stesso modo, non sono ammessi i notiziari on line di radio e televisioni, in quanto il lavoro redazionale è pensato e svolto in funzione di un altro media.

Testata a carattere locale: l'Associazione riconosce le testate che svolgano un'attività giornalistica a carattere locale. Il territorio di riferimento può essere una città, una provincia, una regione o anche un circuito di regioni su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Testata di informazione giornalistica: l'Associazione rappresenta editori di testate on line a carattere locale che hanno un modello di business basato sull'informazione. Pertanto, nell'economia generale dei contenuti di un sito o di un portale, l'informazione vera e propria deve costituire almeno il 60% del totale dei contenuti.

Testata di informazione non caratterizzata: l'Associazione rappresenta editori di testate on line a carattere locale il cui notiziario non ha contenuti esclusivamente a carattere politico, religioso, sessuale o di discriminazione in genere.

Testata con periodicità quotidiana o superiore: sebbene l'Associazione rappresenti principalmente le testate on line a carattere locale che operano con periodicità quotidiana, sono ammesse a far parte dell'associazione anche testate che operano con periodicità superiore a quella giornaliera. I contenuti a carattere giornalistico non dovranno essere prodotti in ogni caso con una periodicità superiore a 7giorni.

Testata di informazione di tipo generalista: requisito richiesto per i soli soci ordinari.

CAPITOLO 6

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione di un nuovo Socio, firmata da chi ha la rappresentanza legale dell'editore della testata, deve essere inviata al Presidente della Associazione; essa deve essere accompagnata dall'indicazione delle attività che la testata svolge in campo giornalistico. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sull'ammissione dei nuovi Soci; la delibera viene comunicata al richiedente a mezzo posta. Le domande e le relative delibere devono essere notificate all'Assemblea successiva.

CAPITOLO 7

Rappresentanza dell'editore

I Soci devono indicare il nome del proprio rappresentante in seno all'Associazione tramite comunicazione scritta di chi ne ha rappresentanza legale, inviata al Presidente dell'Associazione stessa. Il rappresentante della testata può essere pertanto anche il Direttore responsabile o un redattore della testata. La variazione del rappresentante dovrà essere comunicata al Presidente che la renderà nota agli altri membri del Consiglio Direttivo e a tutti i Soci nella successiva riunione dell'Assemblea.

CAPITOLO 8

Quota associativa

I Soci sono tenuti a pagare la quota sociale entro il trenta aprile di ogni anno, e, comunque, entro un mese dalla conferma di accettazione della domanda di associazione. I pagamenti oltre tale data saranno soggetti ad una penale stabilita dall'assemblea. L'ammontare della quota sociale, distinto per ogni tipologia di socio, deve essere approvato dalla Assemblea. I Soci morosi perdono il diritto di voto per le delibere dell'Assemblea e per il rinnovo delle cariche sociali. Ai Soci morosi da più di due anni verrà richiesto dal Segretario-Tesoriere il pagamento delle quote arretrate; in mancanza di risposta, passati due mesi dalla richiesta, il Socio verrà dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 10

Modificazioni del regolamento

Tutte le variazioni al presente regolamento devono essere approvate dall'Assemblea.

CAPITOLO 11

Disposizioni transitorie

In prima applicazione del presente regolamento la quota associativa annuale viene fissata in euro 250,00.